RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO - 30 GG

Art. 5,2 Dlgs. 33/2013: Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento dei fini istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbluche e di promuovere la partecipazione al dibattito politico

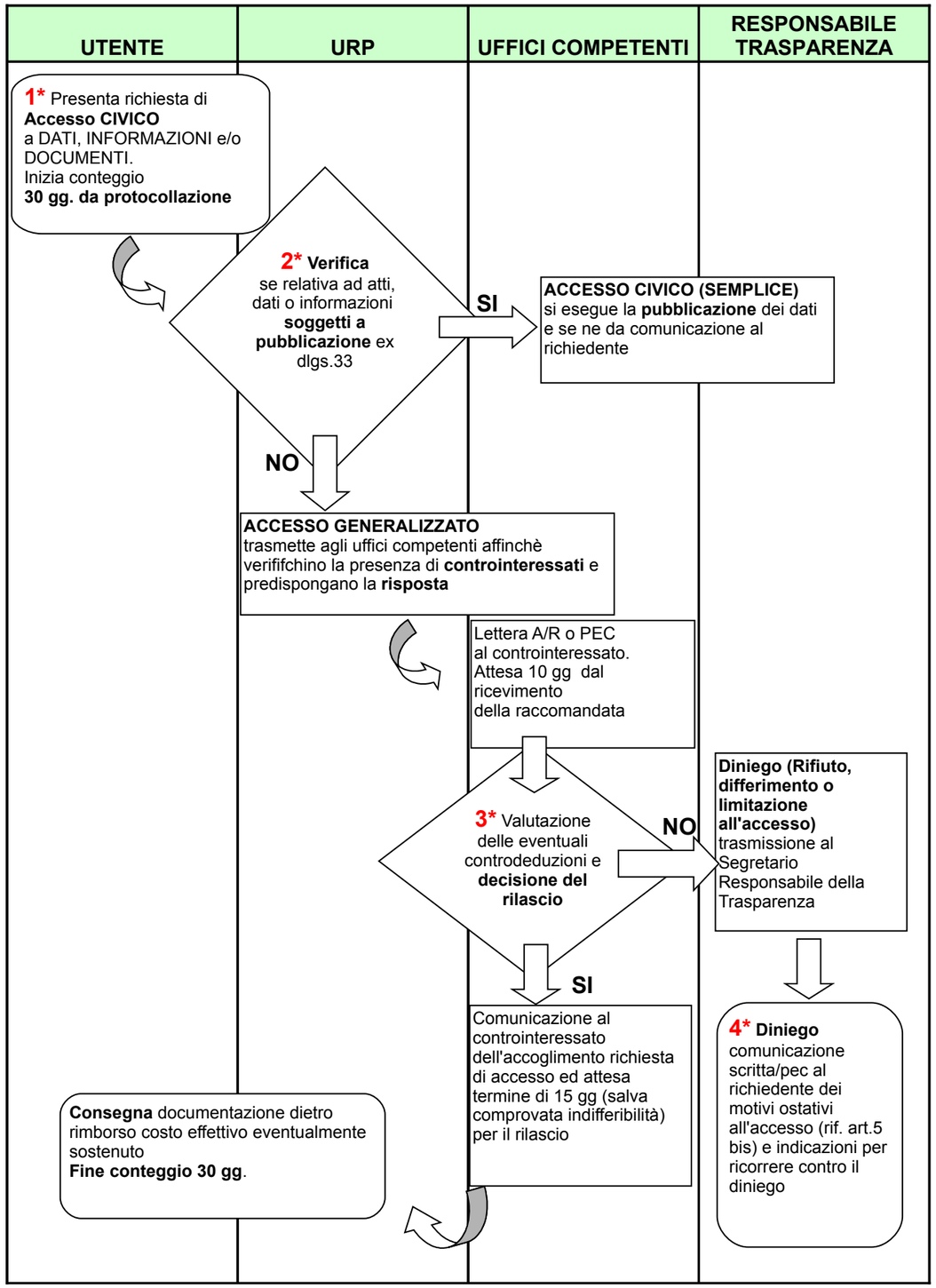

1* Richiesta di accesso civico (art.5 dlgs 33/2013 e ss.mm.):
può essere presentata in forma scritta (mail, pec, fax, posta, lettera a mano) da **chiunque, identifica dati, info o documenti richiesti (NO richieste esplorative) e non richiede motivazione**. La richiesta **viene protocollata all'URP per competenza ed alla Segreteria del Sindaco per conoscenza**, che d'altro canto danno comunicazione delle richieste pervenute al Segretario Comunale (Responsabile della Trasparenza) e agli uffici competenti.
Le richieste di competenza della Polizia Municipale e Servizi Sociali vengono trasmesse all'Unione dei Comuni che le gestisce autonomamente.

2* Verifica tipologia di accesso civico:
L'URP individua se si tratta di **Accesso civico (semplice) o generalizzato (FOIA)**, sentiti gli uffici interessati ed il Responsabile della Trasparenza che provvedono alla **pubblicazione** nella sezione Amministrazione Trasparente del sito nel primo caso oppure alla verifica della presenza di controinteressati e ai conseguenti adempimenti nel secondo caso.
Contestualmente l'URP inserisce la richiesta nel **REGISTRO** degli accessi civici e ne monitora l'andamento ed il rispetto della tempistica. Il registro viene pubblicato semestralmente sul sito, sezione Amministrazione Trasparente, sotto la voce "Altri contenuti".

3* Valutazione eventuali controdeduzioni e decisione in merito al rilascio:
è effettuata dagli uffici competenti considerando che eventuali rifiuti, differimenti o limitazioni dell'accesso civico possono essere disposti a tutela di interessi giuridicamente rilevanti con riferimento all'art.5-bis:
comma 1_ per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a sicurezza e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato, indagini su reati e loro perseguimento, regolare svolgimento attività ispettive
comma 2_ per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati quali la protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali
e alle Linee guida ANAC (del.n. 1309 del 28/12/2016) e soltanto in seguito alla trasmissione al Segretario comunale (responsabile della trasparenza) e dietro sua validazione.

4* Diniego (rifiuto, differimento o limitazione all'accesso)

Il Segretario Comunale emette un provvedimento scritto e motivato:
Rifiuto: la motivazione deve indicare quale interesse ex art. 5,2 è pregiudicato; il nesso di causalità tra ostensione e pregiudizio; la concretezza del pregiudizio.
Differimento: valutazione dell'arco temporale della tutela
Accesso parziale: la motivazione indica che la sussistenza dei limiti coinvolge solo dati o parti del documento

e comunica al richiedente le modalità per opporsi al diniego (totale o parziale):
Richiesta di riesame al RPC (Responsabile Prevenzione Corruzione ovvero il Segretario) che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni .

Se l'accesso è stato negato o differito per la tutela di dati personali (art.5 bis, 2, lett. a), il Segretario provvede sentito il Garante della Privacy che si pronuncia entro 10 giorni. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la risposta da parte del Segretario è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante stesso e comunque al massimo per 10 giorni (art.5 comma 7)

Ricorso al TAR ex art. 116 c.p.a. (analogo ricorso può essere proposto contro l'esito della richiesta di riesame)
Ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale che si pronuncia entro 30 giorni. Il ricorso deve essere notificato anche all'Amministrazione interessata.

Anche il difensore civico deve chiedere al Garante Privacy, se il diniego era motivato per la tutela dei dati personali , che si pronuncia nel termine di 10 giorni (sospensione termini max 10 gg.).

Se il Difensore ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica alll'Amministrazione competente che ha 30 gg. per confermare il diniego o il differimento, decorsi i quali l'accesso è consentito.

Analoghe possibilità sono consentite al controinteressato che non veda accolte le proprie opposizioni all'accesso.